

IV

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 394/06/COL

del 13 dicembre 2006

che approva il programma aggiornato presentato dalla Norvegia per la rimozione di tutti i pesci di allevamenti norvegesi colpiti da anemia infettiva dei salmoni (ISA)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «accordo SEE»), in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

VISTO l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e il protocollo 1,

VISTO l'atto di cui al punto 3.1.7 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, ossia la direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, modificata, e adattata all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare il primo trattino dell'articolo 6, lettera a), di tale atto,

VISTA la decisione n. 196/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 14 luglio 2004, che autorizza il membro competente per la libera circolazione delle merci ad adottare determinate decisioni e misure, in particolare il punto 1,

CONSIDERANDO che il primo trattino dell'articolo 6, lettera a), prescrive che per lottare contro l'insorgere dell'anemia infettiva dei salmoni (ISA) tutti gli animali di un'azienda infetta devono essere immediatamente rimossi, secondo un programma stabilito dal servizio ufficiale e approvato dall'Autorità di vigilanza EFTA (in appresso, «l'Autorità»),

CONSIDERANDO che l'atto di cui al punto 3.2.29 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE, ossia la decisione della Commissione, del 13 giugno 2003, recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA), prescrive i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza dell'ISA, nonché i criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare

in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA),

CONSIDERANDO che, con la decisione n. 226/04/COL del 9 settembre 2004, l'Autorità ha approvato il programma, presentato dalla Norvegia, di rimozione di tutti i pesci delle aziende colpite dall'ISA,

CONSIDERANDO che la Norvegia, con lettera in data 21 marzo 2006, ha chiesto all'Autorità di approvare talune modifiche del suo programma di rimozione di tutti i pesci delle aziende norvegesi colpite dall'anemia infettiva dei salmoni, autorizzato con la decisione n. 226/04/COL dell'Autorità, del 9 settembre 2004,

CONSIDERANDO che, l'Autorità di vigilanza EFTA, in stretta cooperazione con la Commissione delle Comunità europee, ha esaminato le modifiche proposte al programma presentato dalla Norvegia alla luce dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche,

CONSIDERANDO che la rimozione dei pesci deve essere effettuata in modo tale da impedire l'ulteriore propagarsi della malattia ad altre aziende e alle popolazioni selvatiche che potrebbero contrarre tale infezione,

CONSIDERANDO che la rimozione dei pesci deve essere basata su una valutazione caso per caso dei rischi di ulteriore propagarsi della malattia, che tenga conto della gravità del focolaio e di altre circostanze che possono influire sul livello di rischio, oltreché delle attuali conoscenze pratiche e scientifiche,

CONSIDERANDO che dall'esame effettuato risulta che le modifiche proposte dalla Norvegia al programma presentato soddisfano i requisiti previsti per tali programmi e devono pertanto essere approvate,

CONSIDERANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA, con la decisione n. 314/06/COL, ha informato in materia il comitato veterinario EFTA che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

CONSIDERANDO che, come proposto dal comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA, e al fine di garantire la certezza del diritto, deve essere inserito nella presente decisione un nuovo punto che indichi che la decisione dell'Autorità n. 226/04/COL del 9 settembre 2004 è abrogata,

CONSIDERANDO che i provvedimenti previsti dalla presente decisione risultano conformi al parere del Comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

- 1) Il programma aggiornato presentato dalla Norvegia per la rimozione di tutti i pesci di allevamenti norvegesi colpiti da anemia infettiva dei salmoni (ISA) s'intende approvato.

- 2) La decisione n. 226/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 9 settembre 2004, che approva il programma presentato dalla Norvegia per la rimozione di tutti i pesci di allevamenti norvegesi colpiti da anemia infettiva dei salmoni (ISA) è abrogata.

- 3) La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2006.

- 4) La Norvegia è destinataria della presente decisione.

- 5) La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Kristján Andri STEFÁNSSON
Membro del collegio

Niels FENGER
Direttore